



COMUNE DI POZZOLO FORMIGARO

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 18 DEL 01/07/2015

Oggetto: **IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) DI CUI ALL'ART. 1 CO. 639 L. 147/2013 – APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI).**

L'anno **duemilaquindici**, addì **uno**, del mese di **luglio**, alle ore **21:20** in Pozzolo Formigaro, nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati in seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano i Signori:

Cognome e nome	Carica	Pr.	As.
1. MILOSCIO DOMENICO	Sindaco	X	
2. PAPPADA' FELICE	Consigliere	X	
3. FERRANDO LUCIA	Consigliere	X	
4. CARBONE ANDREA	Consigliere	X	
5. MAGGIO ROSARIA	Consigliere	X	
6. CARAMAGNA LORENZO	Consigliere	X	
7. BOTTAZZI EMILIANO	Consigliere	X	
8. MONTORBIO CRISTIANA	Consigliere	X	
9. FUMAI ALICE	Consigliere	X	
10. ORLANDO ENRICO	Consigliere	X	
11. COSTA DARIO	Consigliere		X
12. COLUCCIO PASQUALE	Consigliere	X	
13. MANFREDINI MONICA	Consigliere		X
Totale		11	2

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Sig. Dr. VISCA MARCO il quale provvedere alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Dr. MILOSCIO DOMENICO – Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 18 del 1.7.2015

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) DI CUI ALL'ART. 1 CO. 639 L. 147/2013 – APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI).

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Regolamento Comunale disciplinante la Tassa sui Servizi Indivisibili approvato con Deliberazione C.C. n. 30 adottata in data 23/07/2014;

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n.147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) e s.m.i.;

CONSIDERATO che ai sensi dei commi da 639 a 705 dell'art. 1 della richiamata Legge n. 147/2013, è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (.I.U.C.) a decorrere dal 1° gennaio 2014;

RILEVATO che la predetta imposta si basa su distinti presupposti:

- il primo presupposto è costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore,
- l'altro è collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

PRESO ATTO che la I.U.C. si compone:

- dell'imposta municipale propria (**IMU**), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- della componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
 - tributo per i servizi indivisibili (**TASI**), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
 - tassa sui rifiuti (**TARI**), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

DATO ATTO che oggetto della presente deliberazione è la componente I.U.C. collegata alla fruizione dei servizi indivisibili (TASI);

CONSIDERATO che la disciplina della componente relativa alla tassa sui servizi indivisibili della I.U.C. è contenuta nella sopra citata Legge 147/2013 e s.m.i. e nel Regolamento Comunale per l'applicazione del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) sopra richiamato;

EVIDENZIATO che con il predetto Regolamento sono stati approvati i criteri e le modalità di applicazione del tributo sui servizi indivisibili, nonché i criteri e le modalità per riconoscere le agevolazioni e determinare le aliquote da deliberare;

ATTESO che i presupposti d'imposta sono stati disciplinati nel Regolamento Comunale nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Legge n. 147/2013 e s.m.i.;

RILEVATO che le norme regolamentari sono altresì conformi al dettato dell'art. 52, del D.Lgs. n. 446/97, che riconosce potestà regolamentare ai Comuni, così come confermata dall'art. 14, comma 6 del D.Lgs. n. 23/2011, recante "*disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*" e dall'art. 1, comma 702, della richiamata Legge n. 147/2013;

EVIDENZIATO che le riduzioni ed esenzioni disciplinate dal Regolamento Comunale rispettano i vincoli della normativa richiamata;

VISTA la disciplina concernente le modalità di calcolo della nuova tassa sui servizi indivisibili che, per la gran parte, muta le disposizioni dalla normativa IMU;

DATO ATTO che soggetti passivi del tributo sono il possessore o detentore di fabbricati ed aree fabbricabili che usufruiscono dei servizi che devono trovare copertura con la TASI;

RILEVATO che, in conformità al precedente punto, il comma 681 dispone: *"nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal Comune nel Regolamento, compresa fra il 10 e il 30 % dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare".;*

VERIFICATO che possono essere assoggettati a TASI le aree edificabili e tutti i fabbricati, comprese le unità immobiliari adibite ad abitazione principale con esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa in materia;

PRECISATO che la base imponibile a cui fare riferimento, per l'applicazione dell'aliquota deliberata dal Comune, è la medesima prevista per il calcolo dell'IMU;

RILEVATO che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 676, della Legge 147/2013 l'aliquota di base per l'applicazione della TASI è stabilita nella misura dell'1 per mille ed il Comune, con apposita Delibera di Consiglio Comunale, può decidere di ridurre la predetta misura, fino all'azzeramento, in ragione della potestà regolamentare stabilita dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, così come confermata dal comma 702 della Legge n. 147/2013;
- l'art. 1, comma 677, della Legge 147/2013 impone inoltre che il Comune *"può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e il 2015 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille"*;

VISTE le modifiche intervenute ad opera del D.L. 6 marzo 2014 n.16 convertito in L. 68/2014 e dall'art. 1 co. 679 L. 190/2014, che, integrando la predetta previsione, ha innalzato l'aliquota massima da adottare disponendo che: *"per gli anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2, del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011"*;

DATO ATTO che la facoltà di incrementare dello 0,8 per mille le aliquote per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, non è legata al vincolo dell'importo delle detrazioni concesse, bensì alla condizione secondo la quale le detrazioni deliberate siano finalizzate a contenere il carico della TASI entro i valori dell'IMU, stabiliti dalla Legge Statale al 31.12.2013, in riferimento alla stessa tipologia di immobili;

PRESO ATTO dello specifico vincolo fissato per i fabbricati rurali ad uso strumentale, (di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011), per i quali è stabilito che il limite di aliquota da applicare non può superare la misura dell'1 per mille;

EVIDENZIATO che, ai sensi del comma 683 della più volte citata Legge n. 147/2013 *“spetta al Consiglio comunale approvare le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili e relativi costi, individuati analiticamente nell'apposito regolamento del tributo, alla cui copertura è finalizzato il tributo stesso e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”*;

RICHIAMATO inoltre l'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013 e s.m.i. il quale, stabilisce che “Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno e' eseguito, a congruaggio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani;

RITENUTO opportuno, data l'articolazione della IUC in più tributi aventi diverse scadenze, riepilogare di seguito le scadenze della IUC che a partire dall'anno 2015 saranno così determinate, fatte salve modifiche normative successive:

TARI:

- 1° acconto entro il 16 aprile
- 2° acconto entro il 16 settembre
- saldo entro il 16 gennaio anno successivo

TASI+ IMU

- acconto entro il 16 giugno
- saldo entro il 16 dicembre

RICHIAMATO il Regolamento per la disciplina del Tributo per i Servizi Indispensabili (TASI) che rimanda alla Deliberazione annuale del Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote alcune decisioni in merito al tributo ed in particolare:

- all'art. 4, comma 3, la definizione della percentuale tra il 10 ed il 30% a carico dell'occupante del tributo complessivamente dovuto per la fattispecie imponibile occupata;
- all'art. 9, comma 1, la possibilità di riconoscere detrazioni per i fabbricati adibiti ad abitazione principale ed a quelli alla medesima assimilati;
- all'art. 10, commi 1 e 2, i fabbricati assimilati all'abitazione principale

- all'art. 12, comma 1, l'individuazione della possibilità di riconoscere le riduzioni di cui all'art. 1, comma 679 e s.m.i. e comma 682, lettera b), punto 1), della Legge 147/2013;
- all'art. 14, comma 1, l'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta (art. 1, c. 682, lettera b), punto 2), Legge 147/2013);

RITENUTO pertanto di dover provvedere in merito agli adempimenti previsti dalla Legge 147/2013 e dal Regolamento per la disciplina del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI);

VISTO che dal 1° gennaio 2015 l'IMU non si applica più alle abitazioni principali ed a quelle ad esse assimilate con Legge e Regolamento e che pertanto il Comune dovrà reperire le risorse mancanti attraverso l'applicazione della TASI, le quali saranno rivolte alla copertura parziale dei costi dei seguenti servizi indivisibili, così come desunti dallo schema del bilancio di previsione per l'anno 2015:

SERVIZIO BILANCIO	DESCRIZIONE	IMPORTO
01 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	€ 56.688,00
01 06	Servizio tecnico	€ 208.630,00
03 01	Sicurezza	€ 230.722,00
05.01	Biblioteche	€ 6.003,00
08 01	Manutenzione strade	€ 143.802,00
08 02	Illuminazione pubblica	€ 237.000,00
09 03	Protezione civile	€ 2.000,00
09 06	Manutenzione verde pubblico	€ 36.882,00
10 01	Asili nido e servizi per i minori	€ 2.000,00
10 04	Assistenza e servizi alla persona	€ 102.692,00
TOTALE		€ 1.026.419,00

RILEVATO che per quanto sopra esposto e chiarito, nel rispetto del vincolo imposto dal comma 677, così come integrato dal D.L. n. 16/2014 convertito in L. 68/2014, viene proposta l'approvazione delle seguenti aliquote differenziate in base al settore di attività o tipologia di immobile per le motivazioni di fianco a ciascuno indicate:

ALIQUOTE	DETRAZIONI	FATTISPECIE IMPONIBILI	MOTIVAZIONI
1,75 per mille	Nessuna (in un'ottica di semplificazion e del conteggio si è preferito adottare un' aliquota contenuta e non prevedere la detrazione)	unità immobiliari e relative pertinenze, comprese le unità immobiliari alle medesime assimilate per Legge o per Regolamento, adibite ad abitazione principale dai soggetti passivi titolari di un diritto reale di godimento (proprietà, usufrutto, abitazione, ecc.) – Categorie catastali A (esclusi A/1, A/8 e A/9) e C (pertinenze massimo una per ogni categoria C/2, C/6 e C/7 comprese quelle graffate unitamente all'unità	Esigenza di equa ripartizione del complessivo carico tributario locale necessario al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune sulle diverse fattispecie imponibili :tale tipologia di immobili non è assoggettata ad IMU . Attraverso l'aumento dell'aliquota IMU si acquisisce buona parte delle risorse necessarie alla copertura dei costi dei servizi indivisibili.

		abitativa)	
0 per mille	nessuna	unità immobiliari e relative pertinenze adibite ad abitazione principale dai soggetti passivi titolari di un diritto reale di godimento (proprietà, usufrutto, abitazione, ecc.) – Categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e C (pertinenze massimo una per ogni categoria C/2, C/6 e C/7 comprese quelle graffate unitamente all'unità abitativa)	Esigenza di equa ripartizione del complessivo carico tributario locale necessario al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune sulle diverse fattispecie imponibili :tali tipologie di immobili scontano l'aliquota IMU al 4,5 per mille.
2,0 per mille	nessuna	fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e che gli stessi immobili non siano in ogni caso locati e/o occupati- beni merce esentati dal versamento dell' IMU ai sensi dell'art. 13 comma 9-bis del D.L. 201/2011	Esigenza di equa ripartizione del complessivo carico tributario locale necessario al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune sulle diverse fattispecie imponibili : tale tipologia di immobili non è assoggettata ad IMU, si chiede quindi un contributo alla copertura dei costi per i servizi .
1,0 per mille	nessuna	fabbricati rurali ad uso strumentale – Categoria catastale D/10 ovvero altra categoria con espresso riconoscimento da Agenzia Entrate – Ufficio Territorio – del carattere di fabbricato rurale strumentale	Esigenza di equa ripartizione del complessivo carico tributario locale necessario al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune sulle diverse fattispecie imponibili :tale tipologia di immobili non è assoggettata ad IMU, si chiede quindi un contributo alla copertura dei costi per i servizi .
0 per mille	nessuna	tutte le fattispecie imponibili diverse da quelle elencate ai punti precedenti esclusi i fabbricati del gruppo catastale D: – Categorie catastali A (esclusi fabbricati adibiti ad abitazione principale o ad essi assimilati), B, C (escluse pertinenze abitazione principale o ad esse assimilate), aree edificabili	Esigenza di equa ripartizione del complessivo carico tributario locale necessario al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune sulle diverse fattispecie imponibili : per tali tipologie di immobili è già previsto un aumento dell'aliquota IMU al 9,6 per mille; inoltre è stata prevalente l'ottica della semplificazione (unico

			tributo da pagare) e la non imposizione ai soggetti occupanti (affittuari)
2 per mille	nessuna	Fabbricati industriali produttivi - categoria catastale D (esclusi fabbricati rurali ad uso strumentale - categoria D/10)	Esigenza di equa ripartizione del complessivo carico tributario locale necessario al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune sulle diverse fattispecie imponibili :per tali tipologie di immobili l'aliquota IMU resta il 7,6 per mille quota stato – si applica la TASI in quanto interamente deducibile dall'imposte sui redditi; di contro l'IMU è deducibile nella misura del 20 per cento ai sensi dell'art 1 comma 715 della L 147/2013 .Nel complesso si richiede un maggiore sforzo fiscale a favore del territorio locale.

VERIFICATO che in applicazione alle aliquote proposte in ambito I.U.C.-TASI, unitamente a quelle relative alla I.U.C.-IMU, vengono rispettati i vincoli imposti dalle disposizioni normative di riferimento, in quanto la loro sommatoria è contenuta nei limiti di legge, come riportato nel prospetto riepilogativo che segue

Aliquote			Tipologia immobile
IMU	TASI	TOT	
0,00 per mille	1,75 per mille	1,75 per mille	unità immobiliari e relative pertinenze, comprese le unità immobiliari alle medesime assimilate per Legge o per Regolamento, adibite ad abitazione principale dai soggetti passivi titolari di un diritto reale di godimento (proprietà, usufrutto, abitazione, ecc.) – Categorie catastali A (esclusi A/1, A/8 e A/9) e C (pertinenze massimo 1 per ogni categoria C/2, C/6 e C/7 comprese quelle graffate unitamente all'unità abitativa)
4,50 per mille	0,00 per mille	4,50 per mille	unità immobiliari e relative pertinenze adibite ad abitazione principale dai soggetti passivi titolari di un diritto reale di godimento (proprietà, usufrutto, abitazione, ecc.) – Categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e C

			(pertinenze massimo 1 per ogni categoria C/2, C/6 e C/7 comprese quelle graffate unitamente all'unità abitativa)
0,00 per mille	2,00 per mille	2,00 per mille	fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e che gli stessi immobili non siano in ogni caso locati e/o occupati- beni merce esentati dal versamento dell' IMU ai sensi dell'art. 13 comma 9-bis del D.L. 201/2011
0,00 per mille	1,00 per mille	1,00 per mille	fabbricati rurali ad uso strumentale - Categoria catastale D/10 ovvero altra categoria con espresso riconoscimento da Agenzia Entrate - Ufficio Territorio - del carattere di fabbricato rurale strumentale
9,60 per mille	0,00 per mille	9,60 per mille	tutte le fattispecie imponibili diverse da quelle elencate ai punti precedenti esclusi i fabbricati del gruppo catastale D: - Categorie catastali A (esclusi fabbricati adibiti ad abitazione principale o ad essi assimilati), B, C (escluse pertinenze abitazione principale o ad esse assimilate), aree edificabili.
7,6 per mille	2 per mille	9,6 per mille	Fabbricati industriali produttivi - categoria catastale D (esclusi fabbricati rurali ad uso strumentale - categoria D/10)

DATO ATTO che, in considerazione di quanto illustrato e delle aliquote proposte, nonché delle detrazioni ed agevolazioni previste dal Regolamento Comunale e dalla presente deliberazione:

- il gettito previsto a titolo di TASI, per l'anno 2015, risulta pari ad €. 471.502,41 complessivi
- la percentuale di copertura dei costi dei servizi indivisibili rilevabili in bilancio ed analiticamente individuati in specifico prospetto è pari al 45,94% ($\text{€ } 1.026.419,00 : 100 = \text{€ } 471.502,41 : x / x = 45,94$);

RITENUTO opportuno al fine di non gravare la pressione fiscale sui contribuenti di introdurre la TASI per le sole tipologie di immobili esenti da IMU, fatti salvi i fabbricati produttivi del gruppo catastale D eccetto i D10 dove l'introduzione della TASI è stata disposta per consentire l'intera deducibilità dalle imposte sui redditi, di reperire le ulteriori risorse necessarie per la copertura dei costi dei servizi indivisibili mediante l'aumento delle aliquote IMU;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, nonché della comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 febbraio 2014;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto si rinvia alle norme vigenti inerenti all'Imposta Unica Comunale (IUC) per la componente TASI ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

Relaziona il Responsabile del Servizio Tributi Sig.ra SCALETTA Daniela la quale, in particolare, evidenzia i servizi indivisibili e i relativi costi che la Tassa è destinata a coprire, nonché le nuove aliquote previste e le finalità di garantire gli equilibri di bilancio che le giustificano.

Interviene il Consigliere ORLANDO Enrico il quale, dopo aver condiviso la diversificazione delle aliquote proposte, chiede alcuni chiarimenti in merito all'aumento delle spese per la sicurezza e per la P.I.

Replicano l'Assessore alla Polizia Municipale PAPPADA' Felice e il Sindaco i quali forniscono i chiarimenti richiesti, precisando che l'aumento dei costi per la sicurezza è dovuto all'acquisto della nuova strumentazione per il controllo elettronico della velocità (c.d. Velo OK), di cui viene precisato anche il costo, all'aumento degli impianti di videosorveglianza e all'assunzione temporanea e stagionale di un'unità di rinforzo per il Servizio di P.M., nonché alla possibilità di potenziare, sempre per ragioni di sicurezza, gli impianti di P.I. attualmente esistenti, fermo restando l'obiettivo dell'Amministrazione di razionalizzare il costo del servizio che è indubbiamente elevato.

Dopo costruttiva nella quale, in particolare, il Consigliere ORLANDO Enrico preannuncia il Suo voto contrario in quanto, a Suo parere come già evidenziato, sarebbe stato opportuno stabilire una detrazione fissa e una fascia di esenzione dalla tassa al fine di agevolare le fasce sociali più deboli.

Replica il Sindaco il quale puntualizza le motivazioni, finalizzate al mantenimento degli equilibri di bilancio che hanno indotto l'Amministrazione ad aumentare le aliquote dell'imposta, sottolineando, altresì, che queste ultime restano, comunque, molto contenute e sensibilmente più basse rispetto a quelle deliberate dai Comuni limitrofi e, per tali ragioni, non si è ritenuto opportuno prevedere riduzioni e fasce di esenzione.

RICHIAMATI:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n. 388 come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 488, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 che prevede quale termine per la Deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;
- il Decreto del Ministro dell'Interno del 13 Maggio 2015, il quale stabilisce che, per l'anno 2015, è differito al 30 Luglio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 42 relativo alle competenze del Consiglio Comunale;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

PRESO ATTO del parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla Regolarità Contabile afferente la proposta di Delibera di che trattasi;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tributi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 in ordine alla Regolarità Tecnica della proposta di Delibera di che trattasi;

PRESO ATTO del parere favorevole, del Segretario Comunale per quanto afferisce la Legittimità del presente provvedimento ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000;

CON VOTI favorevoli n. 9 e contrari n. 1 (ORLANDO ENRICO) e astenuti n. 1 (COLUCCIO PASQUALE) espressi in forma palese

DELIBERA

1. **DI RITENERE**, tutto quanto esposto in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **DI APPROVARE**, ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 446/1997, le seguenti aliquote differenziate e detrazioni 2015 TASI – componente collegata alla fruizione dei servizi indivisibili del Comune dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) – per le motivazioni di fianco a ciascuna indicate:

ALIQUOTE	DETRAZIONI	FATTISPECIE IMPONIBILI	MOTIVAZIONI
1,75 per mille	Nessuna (in un'ottica di semplificazioni e del conteggio si è preferito adottare un' aliquota contenuta e non prevedere la detrazione)	unità immobiliari e relative pertinenze, comprese le unità immobiliari alle medesime assimilate per Legge o per Regolamento, adibite ad abitazione principale dai soggetti passivi titolari di un diritto reale di godimento (proprietà, usufrutto, abitazione, ecc.) – Categorie catastali A (esclusi A/1, A/8 e A/9) e C (pertinenze massimo 1 per ogni categoria C/2, C/6 e C/7 comprese quelle graffate unitamente all'unità abitativa)	Esigenza di equa ripartizione del complessivo carico tributario locale necessario al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune sulle diverse fattispecie imponibili :tale tipologia di immobili non è assoggettata ad IMU . Attraverso l'aumento dell'aliquota IMU si acquisisce buona parte delle risorse necessarie alla copertura dei costi dei servizi indivisibili.
0 per mille	nessuna	unità immobiliari e relative pertinenze adibite ad abitazione principale dai soggetti passivi titolari di un diritto reale di godimento (proprietà, usufrutto, abitazione, ecc.) – Categorie catastali A/1, A/8	Esigenza di equa ripartizione del complessivo carico tributario locale necessario al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune sulle diverse fattispecie imponibili :tali tipologie di immobili

		e A/9 e C (pertinenze massimo 1 per ogni categoria C/2, C/6 e C/7 comprese quelle graffate unitamente all'unità abitativa)	scontano l'aliquota IMU al 4,5 per mille.
2,0 per mille	nessuna	fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e che gli stessi immobili non siano in ogni caso locati e/o occupati- beni merce esentati dal versamento dell' IMU ai sensi dell'art. 13 comma 9-bis del D.L. 201/2011	Esigenza di equa ripartizione del complessivo carico tributario locale necessario al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune sulle diverse fattispecie imponibili : tale tipologia di immobili non è assoggettata ad IMU, si chiede quindi un contributo alla copertura dei costi per i servizi .
1,0 per mille	nessuna	fabbricati rurali ad uso strumentale – Categoria catastale D/10 ovvero altra categoria con espresso riconoscimento da Agenzia Entrate – Ufficio Territorio – del carattere di fabbricato rurale strumentale	Esigenza di equa ripartizione del complessivo carico tributario locale necessario al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune sulle diverse fattispecie imponibili :tale tipologia di immobili non è assoggettata ad IMU, si chiede quindi un contributo alla copertura dei costi per i servizi .
0 per mille	nessuna	tutte le fattispecie imponibili diverse da quelle elencate ai punti precedenti esclusi i fabbricati del gruppo catastale D: – Categorie catastali A (esclusi fabbricati adibiti ad abitazione principale o ad essi assimilati), B, C (escluse pertinenze abitazione principale o ad esse assimilate), aree edificabili	Esigenza di equa ripartizione del complessivo carico tributario locale necessario al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune sulle diverse fattispecie imponibili : per tali tipologie di immobili è già previsto un aumento dell'aliquota IMU al 9,6 per mille; inoltre è stata prevalente l'ottica della semplificazione (unico tributo da pagare) e la non imposizione ai soggetti occupanti (affittuari)

2 per mille	nessuna	Fabbricati produttivi catastale D fabbricati rurali strumentale - D/10)	industriali categoria (esclusi ad uso categoria	Esigenza di equa ripartizione del complessivo carico tributario locale necessario al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune sulle diverse fattispecie imponibili :per tali tipologie di immobili l'aliquota IMU resta il 7,6 per mille quota stato – si applica la TASI in quanto interamente deducibile dall'imposte sui redditi; di contro l'IMU è deducibile nella misura del 20 per cento ai sensi dell'art 1 comma 715 della L 147/2013 .Nel complesso si richiede un maggiore sforzo fiscale a favore del territorio locale.
-------------	---------	---	---	---

3. **DI NON APPLICARE** per l'anno 2015 alcuna delle riduzioni di cui all'art. 1, comma 682 (lettera b, punto 1), della Legge 147/2013 e s.m.i.;
4. **DI DARE ATTO** che, con riferimento alle aliquote previste:
 - il gettito previsto a titolo di TASI, per l'anno 2015, risulta pari ad €. 471.502,41 complessivi.
5. **DI RIPORTARE** di seguito, per maggiore dettaglio espositivo ritenuto necessario in sede di applicazione, le esenzioni ex legge dal tributo (art. 1 comma 3) del D.L. 6 marzo 2014 n 16 convertito in L. 68/2014):
 - a. gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, dalle camere di commercio, industria, artigianato destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - b. i fabbricati classificati nelle categorie catastale da E/1 ad E/9;
 - c. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni;
 - d. i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze;
 - e. i fabbricati di proprietà della Santa sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929 n. 810;
 - f. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - g. gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c) D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui

all'art. 16, lett. a) L. 20 maggio 1985 n. 222, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore;

h. rifugi alpini non custoditi, punti d'appoggio e bivacchi;

6. **DI PRECISARE** di seguito, per maggiore dettaglio espositivo ritenuto necessario in sede di applicazione, che i seguenti immobili, risultano esclusi dall'IMU ma non dalla TASI e che pertanto i medesimi risultano soggetti al tributo sulla base delle aliquote approvate al punto 2 del presente dispositivo:

- o Immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
- o Immobili delle forze armate;
- o Immobili destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008 e quindi anche quelli degli enti per l'edilizia residenziale pubblica (in questo specifico caso l'obbligo di versamento TASI ricade interamente sul proprietario e non sull'occupante) ;
- o L'ex casa coniugale;
- o I fabbricati rurali strumentali;
- o Gli immobili delle fondazioni bancarie;
- o Gli immobili merce;

7. **DI STABILIRE**, ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 446/1997 e del vigente Regolamento TASI, **che i soggetti diversi dal titolare del diritto reale di godimento sull'unità immobiliare (OCCUPANTI) versino il tributo sulla base delle aliquote riportate al punto 2 del presente dispositivo nella percentuale del 10% e il restante 90% è corrisposto dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;**

8. **DI INDIVIDUARE**, ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 446/1997 e del vigente Regolamento TASI, i seguenti costi dei servizi indivisibili, così come desunti dallo schema del bilancio di previsione per l'anno 2015, alla cui copertura parziale la TASI è diretta:

SERVIZIO BILANCIO	DESCRIZIONE	IMPORTO
01 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	€ 56.688,00
01 06	Servizio tecnico	€ 208.630,00
03 01	Sicurezza	€ 230.722,00
05.01	Biblioteche	€ 6.003,00
08 01	Manutenzione strade	€ 143.802,00
08 02	Illuminazione pubblica	€ 237.000,00
09 03	Protezione civile	€ 2.000,00
09 06	Manutenzione verde pubblico	€ 36.882,00
10 01	Asili nido e servizi per i minori	€ 2.000,00
10 04	Assistenza e servizi alla persona	€ 102.692,00
TOTALE		€ 1.026.419,00

9. **DI DARE ATTO** che le aliquote che qui si approvano e le detrazioni ed agevolazioni stabilite dal Regolamento Comunale, garantiranno, per l'anno 2015 un gettito a copertura dei costi dei servizi indivisibili indicati analiticamente al punto 8 del presente dispositivo, nella misura stimata del 45,94% e che alla copertura della quota mancante si provvederà mediante risorse derivanti dalla fiscalità generale da reperire nell'ambito delle spese del bilancio comunale con particolare riferimento all'aumento delle aliquote IMU ;

10. **DI DARE ATTO** che è rispettato il vincolo normativo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU non deve essere superiore, per ciascuna tipologia di immobile, all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 come dimostrato nel prospetto riepilogativo che segue:

Aliquote			Tipologia immobile
IMU	TASI	TOT	
0,00 per mille	1,75 per mille	1,75 per mille	unità immobiliari e relative pertinenze, comprese le unità immobiliari alle medesime assimilate per Legge o per Regolamento, adibite ad abitazione principale dai soggetti passivi titolari di un diritto reale di godimento (proprietà, usufrutto, abitazione, ecc.) – Categorie catastali A (esclusi A/1, A/8 e A/9) e C (pertinenze massimo 1 per ogni categoria C/2, C/6 e C/7 comprese quelle graffate unitamente all'unità abitativa)
4,50 per mille	0,00 per mille	4,50 per mille	unità immobiliari e relative pertinenze adibite ad abitazione principale dai soggetti passivi titolari di un diritto reale di godimento (proprietà, usufrutto, abitazione, ecc.) – Categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e C (pertinenze massimo 1 per ogni categoria C/2, C/6 e C/7 comprese quelle graffate unitamente all'unità abitativa)
0,00 per mille	2,00 per mille	2,00 per mille	fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e che gli stessi immobili non siano in ogni caso locati e/o occupati- beni merce esentati dal versamento dell' IMU ai sensi dell'art. 13 comma 9-bis del D.L. 201/2011
0,00 per mille	1,00 per mille	1,00 per mille	fabbricati rurali ad uso strumentale – Categoria catastale D/10 ovvero altra categoria con espresso riconoscimento da Agenzia Entrate – Ufficio Territorio – del carattere di fabbricato rurale strumentale
9,60 per mille	0,00 per mille	9,60 per mille	tutte le fattispecie imponibili diverse da quelle elencate ai punti precedenti esclusi i fabbricati del gruppo catastale D: – Categorie catastali A (esclusi fabbricati adibiti ad abitazione principale o ad essi assimilati), B, C (escluse pertinenze abitazione principale o ad esse assimilate), aree edificabili.
7,6 per mille	2 per mille	9,60 per mille	Fabbricati industriali produttivi - categoria catastale D (esclusi fabbricati rurali ad uso strumentale - categoria D/10)

11. **DI DARE ATTO** che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina dell'Imposta Unica Comunale per la componente relativa alla tassa sui servizi indivisibili (I.U.C.-TASI), si rinvia alle norme di Legge ed al Regolamento Comunale per la disciplina della stessa;

12. **DI DETERMINARE**, data l'articolazione della IUC in più tributi, le scadenze della IUC a partire dall'anno 2015, fatte salve modifiche normative successive, come segue:

TARI:

- 1° acconto entro il 16 aprile
- 2° acconto entro il 16 settembre

- saldo entro il 16 gennaio anno successivo
- TASI+ IMU
- acconto entro il 16 giugno
 - saldo entro il 16 dicembre

13. **DI PROVVEDERE** alla trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, con le modalità indicate dal Comunicato del 28 febbraio 2014 del M.E.F.;
14. **DI PUBBLICARE** le aliquote TASI sul sito internet del Comune www.pozzoloformigaro.gov.it , sezione tributi
15. **DI DICHIARARE**, con separata votazione e con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese, la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 co. 4 D.Lgs. 267/2000.

Letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Dr. MILOSCIO DOMENICO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. VISCA MARCO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesesa deliberazione, pubblicata ai sensi della vigente normativa all'Albo Pretorio on line sul sito web istituzionale di questo Comune (art. 32 co 1 L. 69/2009), è divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge in data **01 luglio 2015**

- per immediata esecutività dichiarata ai sensi dell'art. 134 co 4 D.Lgs 267/2000

Li, - 8 LUG 2015



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. VISCA MARCO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, Dec. Leg.vo 18.8.2000 n° 267)

N° _____ Reg. Pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia della presente deliberazione viene pubblicata il giorno **08 luglio 2015** all'Albo Pretorio on line sul sito web istituzionale di questo Comune (art. 32 co 1 L. 69/2009) per 15 giorni consecutivi.

Addi, **08 luglio 2015**



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. VISCA MARCO

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo

Li, **08 luglio 2015**



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. VISCA MARCO